

RIMESSE DOCUMENTARIE E INCASSI ELETTRONICI DI L.C.R. (*Lettre de change r el ev e*) e I.E.F. (*Spain intercambio eletronico de efectos*)

Sezione I – Informazioni sulla Banca

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'

Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.

Sede legale in CANTU' – Corso Unit  d'Italia 11 – e-mail info@cracantu.it

Repertorio Economico Amministrativo n. 43395 Como – Cod. ABI 08430

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 719 – Iscritta all'albo delle cooperative al n. A165516

Capitale sociale e Riserve **Euro 247.559.925,25 al 31 dicembre 2009**

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

Una **rimessa documentaria**   un'operazione nella quale la banca agisce da intermediaria tra il venditore (esportatore) e il compratore (importatore). La banca riceve i documenti insieme ad un mandato del venditore e presenta i documenti stessi – che costituiscono la prova dell'avvenuta spedizione della merci – al compratore, in cambio di una prestazione che potr  consistere in un pagamento a vista o differito o in una accettazione di effetti a scadenza. I documenti possono essere di natura finanziaria (ad esempio cambiali tratte, pagher , assegni, ricevute di pagamento) o di natura commerciale (ad esempio fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi di merci).

La **L.C.R.** (*Lettre de change r el ev e*)   una ricevuta bancaria elettronica domiciliata su una banca francese, espressa in euro.

La **I.E.F.** (*Spain intercambio eletronico de efectos*)   una ricevuta bancaria elettronica domiciliata su una banca spagnola, espressa in euro.

Principali rischi (generici e specifici)

Mancato pagamento degli effetti e documenti posti all'incasso.

Rischio di tasso di cambio e rischio Paese per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.

Rischio di mancato ritiro dei documenti: il venditore non   certo che la controparte ritiri i documenti e pertanto corre il rischio di dover prendere provvedimenti in merito alla merce, nel caso che questa rimanga giacente per inadempienza della controparte.

L'addetto:

Rapporto N.:

FIRMA del cliente per ricevuta:

DATA:

Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione
ASSEGNI

CONDIZIONI	
Rapporto di cambio	<i>cambio al durante</i>
Spese pratica (massimo)	<i>Euro 6,97</i>
Spese per emissione Comunicazione Valutaria Statistica ¹	<i>Euro 5,16</i>

VALUTE	
• assegno in divisa ed in Euro su banca estera	<i>8 giorni Forex</i>
• assegno in divisa su Paese diverso da valuta di emissione	<i>solo al dopo incasso</i>
• assegno in euro di conto estero su banca italiana	<i>5 giorni Forex</i>

RIMESSA DOCUMENTARIA

COMMISSIONI E SPESE	Percentuale	Minimo Euro	Massimo Euro
Commissioni:			
• incasso effetti semplici e/o assegni	<i>0,20%</i>	<i>5,16</i>	<i>25,82</i>
• incasso effetti documentati e documenti	<i>0,30%</i>	<i>7,75</i>	<i>51,65</i>
• accettazione effetti semplici		<i>come incasso</i>	
• accettazione effetti documentati e documenti		<i>come incasso</i>	
• insoluto effetti con spese e/o assegni	<i>0,30%</i>	<i>15,50</i>	<i>25,82</i>
• insoluto effetti semplici senza spese (<i>diritto fisso</i>)			<i>18,08</i>
• insoluto documenti			<i>25,00</i>
• franco di pagamento	<i>0,25%</i>	<i>15,50</i>	<i>30,99</i>
• richiamo effetti e documenti	<i>0,25%</i>	<i>15,50</i>	<i>30,99</i>
• per intermediazione ²	<i>0,15%</i>	<i>2,50</i>	
Spese pratica:			
• export			<i>6,97</i>
• import			<i>10,33</i>
• rimborso costi per fax / swift			<i>4,13</i>
• per spedizione a mezzo corriere (<i>nella misura reclamata, e comunque non inferiore a</i>)			<i>50,00</i>
• per emissione Comunicazione Valutaria Statistica ¹			<i>5,16</i>

VALUTE	
Valuta di accredito per rimessa export	<i>in relazione al tipo di incasso (vedere foglio informativo specifico)</i>
Valuta di addebito per rimessa import	<i>data di esecuzione</i>

¹ Le spese per l'emissione della Comunicazione valutaria statistica (CVS) vengono applicate a tutte le operazioni da/verso l'estero effettuate in valuta OUT oppure espresse in Euro di importo superiore a € 12.500, con l'esclusione dei bonifici transfrontalieri di importo fino a € 50.000 assoggettati al Regolamento CE 2560/2001.

² Le commissioni di intermediazione vengono applicate a tutte le operazioni di qualsiasi importo in cui è presente una negoziazione di valuta OUT contro altra divisa od in EURO (restano esclusi dall'applicazione della suddetta commissione i bonifici transfrontalieri di importo fino a € 50.000 assoggettati al Regolamento CE 2560/2001 e la concessione/estinzione di finanziamenti in Euro alla clientela).

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Il Cliente prende atto che le rimesse documentarie sono regolate anche dalle "Norme ed usi uniformi relativi agli incassi", Pubblicazione n. 522, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Per le rimesse documentarie sull'estero restano a carico del Cliente gli eventuali rischi derivanti dalle particolari norme, dagli usi commerciali e bancari vigenti nel Paese estero, qualora la banca estera non accettasse di assoggettare la rimessa alle "Norme ed usi uniformi" predetti.

Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da un ordine di incasso contenente istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detto ordine di incasso.

Nel caso di mancato ritiro di documenti da parte del debitore nessun obbligo incombe alla banca di ritirare, immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce.

Le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione, non assumono, di norma, alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione e di poteri dei firmatari. Inoltre, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento, non fanno levare protesto se non su espressa istruzione in tal senso.

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. [indirizzo: Corso Unità d'Italia 11 – 22063 Cantù (Co) / e-mail: reclami@cracantu.it], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario:** per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del rapporto è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la sede della banca.

Legenda

Tasso di cambio: Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetarie dell'altra.

Termini di disponibilità (non stornabilità): Termini, espressi in giorni lavorativi bancari, decorsi i quali il cliente acquista la giuridica disponibilità delle somme accreditate sul conto.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.